

Il Consiglio di Stato

richiamati, sul piano legislativo:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), secondo cui le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare:
 - vietare o limitare manifestazioni;
 - chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
 - vietare o limitare l'accesso a determinati edifici o aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;
- gli art. 4 - 6 dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26) che disciplinano i provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, segnatamente i piani di protezione e la registrazione dei dati di contatto;
- l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in base al quale se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'art. 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni dell'ordinanza;
- l'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;

richiamate altresì le risoluzioni governative:

- n. 3565 del 3 luglio 2020, n. 3845 del 15 luglio 2020, n. 3873 del 6 agosto 2020, n. 4057 del 19 agosto 2020, n. 4421 del 2 settembre 2020, n. 4649 del 16 settembre e n. 4891 del 1° ottobre 2020;
- n. 5200 dell'8 ottobre 2020 con cui è stata in particolare decretata la chiusura di discoteche, sale da ballo e club, ammessa unicamente la consumazione al tavolo nelle strutture della ristorazione, reso obbligatorio l'uso della mascherina nei negozi e centri commerciali e imposta l'autorizzazione cantonale per le manifestazioni con presenza superiore ai 300 partecipanti;

precisato che la risoluzione attualmente in vigore, come le precedenti, riserva espressamente la possibilità di adottare con rapidità ulteriori misure adeguate e proporzionate in caso di evoluzione della situazione epidemiologica;

5354

tenuto conto che sul piano nazionale i dati più recenti evidenziano una rapida e rilevante tendenza alla crescita, con i casi che sono passati da 3442 nella settimana 40 a 8732 nella settimana 41 per poi raggiungere la cifra di 2823 il 14 ottobre, 2613 il 15 ottobre e 3105 il 16 ottobre;

osservato che questa crescita si riflette anche nei dati ticinesi, i quali, dopo tre mesi con un centinaio di casi (109, 103 e 108 da luglio a settembre), hanno registrato 225 casi nella settimana 41 per aumentare ulteriormente a 293 casi negli ultimi tre giorni (14-16 ottobre), incidendo in maniera importante anche sull'attività di *contact tracing*;

ritenuto che in questa situazione risulta necessaria e proporzionata l'adozione immediata di ulteriori provvedimenti, in linea con quelli già in vigore in altri Cantoni, per cercare di evitare una crescita esponenziale e successive misure più restrittive, tenuto anche conto che l'effetto dei provvedimenti si manifesta dopo 10-15 giorni;

sentito il Medico cantonale;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,

r i s o l v e :

1. Gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, sono vietati.
Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni concernenti l'igiene e il distanziamento fisico, salvo per le persone che vivono nella stessa economia domestica.
2. È stabilita e confermata la chiusura di locali notturni, discoteche, piano bar, sale da ballo, club e locali erotici.
3. In tutti gli spazi interni accessibili al pubblico - segnatamente in negozi, centri commerciali, musei, teatri, cinema, luoghi di culto, stazioni, zone d'accoglienza e sportelli di stabili amministrativi e aziende di servizi e strutture della ristorazione - è obbligatorio l'uso della mascherina facciale, ad eccezione dei momenti in cui nelle strutture della ristorazione si consumano cibi e/o bevande, nel rispetto del punto 6. La mascherina non è obbligatoria nelle strutture per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia e nelle aree destinate all'allenamento di strutture sportive e centri fitness.
4. L'obbligo di indossare la mascherina vale sia per la clientela sia per il personale addetto al servizio, se non è protetto da un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente anche per rapporto ad altri membri del personale. Per il personale addetto al servizio nelle strutture della ristorazione è obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina.
5. Sono esentati dall'obbligo di indossare la mascherina i bambini fino al compimento dei 12 anni e le persone che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

Sono parimenti esentati gli artisti mentre si esibiscono e gli sportivi durante le competizioni.

6. In tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione seduti al tavolo, rispettivamente al posto assegnato, dove è possibile togliere la mascherina facciale. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando – per almeno una persona al tavolo – in particolare:

- cognome, nome,
- domicilio,
- numero di telefono,
- ora di arrivo e di partenza.

La registrazione dei dati può essere tralasciata in caso di consumazione veloce, con permanenza nella struttura inferiore ai 15 minuti.


Il gerente e/o responsabile deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati. I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica suddivisi giornalmente per un periodo di 14 giorni. È ammesso l'uso di applicazioni per *smartphone* di facile utilizzo.

7. Le strutture della ristorazione devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l'elenco degli avventori di un determinato giorno con le indicazioni prescritte entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00, sette giorni su sette. Il gerente e/o responsabile comunica ai clienti il numero da chiamare in caso di necessità.
8. Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l'ora di arrivo e di partenza dal locale.
9. L'uso della mascherina facciale rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti ad una medesima economia domestica.
10. Per gli edifici scolastici e di formazione valgono le disposizioni degli specifici modelli di piani di protezione.
11. Le manifestazioni pubbliche o private con presenza cumulativamente superiore ai 300 partecipanti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui si tiene l'evento e poi approvate dal "Gruppo di lavoro grandi eventi" incaricato dal Consiglio di Stato.
- Per gli eventi con presenza inferiore a 300 persone valgono le misure previste a livello federale e/o cantonale (vedi punto 6.) e le norme previste nei singoli piani di protezione settoriali. Di conseguenza anche per queste manifestazioni, in caso di offerta di ristorazione, è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, provvedendo inoltre alla raccolta dei dati dei partecipanti.
- Durante e a margine di questi eventi, se sono possibili contatti tra i partecipanti, devono essere rispettate le distanze o deve sempre essere indossata la mascherina facciale. Il gestore o l'organizzatore è tenuto a vigilare.

12. Ai gestori di strutture accessibili al pubblico e agli organizzatori di manifestazioni è ribadito l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione, garantendo l'adempimento delle prescrizioni stabilite dall'ordinanza COVID-19 situazione particolare, tra cui il basilare obbligo di mettere a disposizione disinfettanti per le mani.
13. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, compilando l'apposito formulario (reperibile al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/>) oppure annunciandosi alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
14. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
15. La presente risoluzione entra in vigore il 19 ottobre 2020 alle ore 06:00, ha effetto fino al 30 ottobre 2020 e annulla e sostituisce la risoluzione n. 5200 dell'8 ottobre 2020.
16. Le misure adottate sono pubblicate sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
17. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
18. Comunicazione:
- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri